

**MODALITÀ APPLICATIVA DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO
AGLI UTENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI
NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “BACCHIGLIONE”**

REGOLAMENTO

Art. 1 - Premessa

La deliberazione n. 897/2017/R/IDR, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), disciplina il cd. "Bonus sociale idrico", ovvero il sistema delle agevolazioni migliorative rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale e vigenti all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione.

Art. 2 - Bonus idrico integrativo

1. L'art. 8 della suddetta Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR prevede la possibilità, in capo agli Enti d'Ambito e d'intesa con il soggetto Gestore, di introdurre un Bonus idrico integrativo.
2. Con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito Bacchiglione n. del 18 luglio 2018 si è definito di adottare il Bonus idrico integrativo secondo i criteri generali fissati dalla Delibera ARERA summenzionata, stabilendo un importo complessivo per ciascun Comune facente parte del Consiglio di Bacino Bacchiglione pari a 0,50 euro per ciascun abitante residente, come da Censimento 2011 (1.095.911 popolazione legale residente nei comuni ricadenti nell'ambito Bacchiglione), o in alternativa, qualora la fonte finanziaria derivi da apposita componente OP_{social} inserita in tariffa, pari a 0,50 euro per ciascun abitante residente, con dato aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. La fonte finanziaria del Bonus deriva da apposita componente all'interno della tariffa (così come definito dall'ARERA) qualora prevista nell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie di cui alla Delibera ARERA 918/2017/R/IDR, e/o da una somma messa a disposizione dal Consiglio di Bacino, che deriva dalle economie di bilancio, accertate in sede di conto consuntivo, realizzate grazie ad una significativa riduzione dei propri costi di funzionamento.
4. L'importo del bonus idrico integrativo coperto attraverso l'avanzo di amministrazione del Consiglio di Bacino Bacchiglione è pari ad € 547.955,50 ed è ripartito tra tutti i Comuni come da tabella "Allegato B".
5. Secondo quanto previsto dall'art. 8.1 della citata deliberazione, attraverso il Bonus idrico integrativo l'Ente di governo dell'Ambito può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale:
 - riconoscendo all'utente finale un ammontare aggiuntivo rispetto al bonus sociale idrico (art. 6.2 della Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR);
 - ampliando la soglia ISEE prevista per l'ammissione al Bonus sociale idrico.
6. In attuazione di tale disposizione, si prevede che possano beneficiare del bonus idrico integrativo gli utenti domestici, diretti o indiretti, in situazioni di disagio economico e sociale, individuati dai Servizi Sociali dei Comuni. Tale bonus amplia il numero degli utenti agevolati rispetto al criterio ISEE di cui alla delibera 897/2017/R/IDR oppure si aggiunge per i soggetti beneficiari al bonus sociale idrico.
7. Le quote di bonus idrico integrativo che derivano da apposita componente prevista all'interno della tariffa, e non utilizzate entro l'esercizio corrente rientrano nella disponibilità del gestore e verranno rendicontate al Consiglio di Bacino. Le quote di bonus idrico integrativo che derivano dall'avanzo di amministrazione del Consiglio di Bacino e non utilizzate tornano nella disponibilità dell'Ente d'Ambito.

Art. 3 - Modalità applicative

1. La richiesta del Bonus idrico integrativo va effettuata dagli utenti direttamente al proprio Comune di residenza.
2. I singoli comuni dovranno presentare al Gestore l'elenco degli aventi diritto al bonus idrico integrativo, riportando il codice contratto presente in bolletta, i dati anagrafici dell'intestatario del contratto e il valore da applicare in riduzione agli importi del Servizio Idrico Integrato.
3. L'elenco va trasmesso all'indirizzo PEC indicato dal gestore, entro il 30 aprile di ciascun anno (30 settembre per il solo anno 2018), nel limite complessivo dell'importo massimo assegnato.
4. Agli utenti segnalati dai Comuni, i soggetti Gestori, applicheranno direttamente in bolletta le riduzioni assegnate per chi ha un contratto diretto, mentre l'utente indiretto, riceverà l'importo assegnato in un'unica soluzione dal Gestore con le modalità individuate da quest'ultimo;

Art. 4 - Pubblicità

1. Il Consiglio di Bacino "Bacchiglione" si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante specifiche forme di pubblicità sul proprio sito web istituzionale.
2. Il Gestore darà opportuna informazione attraverso, i flussi di bollettazione e il sito internet circa l'attivazione delle misure di agevolazione di cui al presente Regolamento, nonché mediante il proprio numero verde e gli sportelli clienti ed ogni altro mezzo di informazione ritenuto necessario.
3. I Comuni si impegnano a pubblicizzare l'iniziativa mediante il proprio sito web istituzionale, presso lo sportello URP e con altre modalità ritenute idonee.